

CF/13– RICORSO SANT'AGAPITO ISERNIA

Riunione del 26.07.2005

Sono presenti :

- Avv. Renato Tobia – Presidente
- Avv. Franco Fabiani – Vice Presidente
- Avv. Achille Reali – Componente relatore

La Corte Federale, esaminati gli atti del procedimento, nonché le memorie difensive depositate, ritiene, in primo luogo, di non potere accogliere le istanze di differimento dell'udienza in data odierna acquisite agli atti. Si rileva al riguardo, che quella della società ricorrente è totalmente priva di documentazione relativa agli impegni improrogabili dedotti e inoltre risulta sottoscritta non dal Presidente, ma da altro dirigente privo di delega, che si palesa necessaria, in assenza di documentazione che attesti il potere alla firma del dirigente medesimo. Del pari non accoglibile risulta l'istanza proposta dal difensore delle atlete resistenti, sia per la non obbligatorietà della presenza del difensore stesso nel procedimento sportivo, sia per la sua possibile sostituzione da parte di altro difensore all'uopo delegato, nonché, comunque, per avere il medesimo dedotto quale impedimento alla comparizione un impegno non professionale volontariamente assunto.

Ritiene la Corte, inoltre, che i motivi del ricorso appaiono in parte infondati e in parte inammissibili e, comunque, non atti a intaccare le motivazioni della sentenza di secondo grado, che nelle sua globalità si palesa aderente alla retta applicazione delle norme regolamentari e agli atti del procedimento, come in seguito precisato.

In particolare, appare infondato il punto 2) del ricorso, in quanto questa Corte ritiene che non possa ravvisarsi una carenza di interesse da parte delle atlete allo scioglimento del vincolo, essendo indubitabile un loro generale diritto a conseguire, comunque, lo scioglimento dello stesso, qualora ne sussistono i requisiti previsti dalla normativa.

Per quanto riguarda il punto 3) del ricorso, in cui si eccepisce l'inammissibilità per violazione dell'art. 90, Reg. Giurisdizionale, dei ricorsi in appello delle atlete Carugno e Santagata, il sodalizio ricorrente afferma che le appellanti avrebbero proposto delle impugnazioni generiche e prive di censure specifiche della sentenza della Commissione Tesseramento Atleti, che sarebbero invece state formulate solo mediante il mero riferimento a "tutte le circostanze di fatto e di diritto enucleate nel primario ricorso da intendersi qui integralmente riportate e trascritte".

A tal riguardo, si rileva che l'art. 90 del citato Regolamento stabilisce che l'impugnazione può essere proposta per motivi sostanziali e per far valere le violazioni del diritto di difesa verificatesi nel procedimento di prima istanza. Nel comma 2 dello stesso articolo è ulteriormente precisato che i motivi di impugnazione devono essere contenuti, a pena di inammissibilità, nell'atto di impugnazione e non possono essere mutati o modificati.

Da tale formulazione si può evincere che l'atto di appello può essere proposto per motivi sostanziali che devono essere contenuti a pena di inammissibilità nello stesso atto di impugnazione.

Nel caso di specie, risulta effettivamente che le appellanti, preliminarmente, ripropongono nell'appello "tutte le circostanze di fatto e di diritto enucleate nel primario ricorso da intendersi qui integralmente trascritte, come peraltro è da intendersi qui riportata la memoria difensiva della società resistente – appellata che va disattesa integralmente". Nel contempo, tuttavia, nel corpo dello stesso atto di appello possono evincersi dei specifici motivi di doglianza della sentenza appellata nella parte in cui si eccepisce che la motivazione "appare veramente incongrua, illegittima e contraddittoria sulla scorta degli elementi probatori confluiti nel processo. Essa decisione peraltro appare veramente illogica in quanto non è il frutto di quell'esame complessivo e globale di tutte quelle risultanze che pur considerate unitariamente non avrebbero potuto offrire una soluzione veramente differente da quella invocata nell'atto di introito", ovvero quando si afferma che "nulla rende l'ultimo capoverso della motivazione quando ritiene l'inapplicabilità dei superiori principi", che sono stati in precedenza ampiamente riportati, tra cui la giusta causa di svincolo ex art. 34 RAT.

Si evidenzia, altresì, che nel ricorso presentato avanti alla CTA, le appellanti avevano richiesto l'applicazione dell'art. 34 RAT deducendo tra l'altro che "vi è stata la strumentale convocazione, ma non si è adempiuto al controllo preventivo sanitario" e, quindi, la CAF nel riesaminare il giudizio di primo grado poteva anche considerare questo aspetto ai fini della decisione da assumere. Si ritiene pertanto di non ravvisare nel provvedimento impugnato una nullità derivante da vizio per ultra petizione della pronuncia, come richiesto dal sodalizio ricorrente al punto 4) del ricorso.

In relazione al punto 5) del ricorso, le doglianze si rivelano del tutto inammissibili, in quanto dirette a sindacare una valutazione di merito relativa peraltro a una singola circostanza considerata nell'ambito di una più ampia valutazione discrezionale da parte dell'organo di giustizia adito, che ha determinato una riforma della sentenza di primo grado.

P.Q.M.

rigetta il ricorso proposto e dispone l'incameramento della tassa versata.

Il Presidente
Avv. Renato Tobia

MOTIVAZIONE AFFISSA 10.8.05